****

**COMUNE DI PORTO MANTOVANO**

*AREA SERVIZI ALLA PERSONA*

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE PER L’ACCOGLIENZA RESIDENZIALE BENEFICIARI DEL PROGETTO SAI ENEA PER L’ANNO 2022, NELL’AMBITO DEL SISTEMA SIPROIMI (TRIENNIO 2020/2021/2022)”

**TRA**

Il Comune di Porto Mantovano (C.F. 80002770206) di seguito denominato “Comune”, in persona di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ che agisce in nome e per conto del Comune di Porto Mantovano, nella sua qualità di Responsabile di Servizio, titolare della posizione organizzativa “Area Servizi alla Persona”, come da decreto di nomina del Sindaco in data \_\_\_\_\_\_\_\_ ;

E

la Cooperativa Sociale onlus Hike, di seguito denominata “cooperativa”, con sede legale in via Bligny, 5 – 46100 Mantova (MN) C.F. e P.IVA: 01654490208, rappresentata dal legale rappresentante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**Premesso che:**

* in data 03 novembre 2021 con nota prot. 24472 il Comune di Porto Mantovano ha aderito all’accordo territoriale di partenariato per la realizzazione di un Sistema di Accoglienza e Integrazione, Progetto SPRAR ENEA, oggi Sistema Accoglienza Integrazione, specificando la disponibilità a mettere a disposizione, per la rete Sai adulti ordinari, numero 4 posti da intendersi usufruibili in base alla specificità del progetto;
* a partire dal 01 gennaio 2017 il Consorzio Progetto Solidarietà di Mantova è subentrato nella qualità di referente amministrativo con funzioni di "Ente Capofila” del Progetto SPRAR Enea Adulti 2017- 2019 in sostituzione della Provincia di Mantova;
* il Consorzio Progetto Solidarietà ha presentato la domanda di prosecuzione del progetto SPRAR ENEA denominato poi SIPPROMI (Sistema di protezione per titolari di protezione Internazionale e Minori stranieri non Accompagnati) per il triennio 2020- 2022;
* in data 30 giugno 2020 il Consorzio progetto Solidarietà di Mantova in qualità di Ente Copofila del Progetto SIPROIMI ENEA ADULTI 2020- 2022 (oggi denominato SAI con decreto Legge 130 del 2020) ha firmato le convenzioni di affidamento dei servizi con la rete dei soggetti che dovranno gestire l’accoglienza diffusa ed integrata dei richiedenti asilo composta da: La Provincia di Mantova con l’azienda Speciale For.ma, l’Associazione Temporanea di Intenti composta dalle Cooperativa sociale onlus Alce Nero e Cooperativa Sociale onlus Hike, dalla Cooperativa Kantara e dall’Associazione di Promozione Sociale Arci Mantova;
* il Consorzio progetto Solidarietà di Mantova in qualità di Ente Capofila del Progetto SIPROIMI ENEA ADULTI 2020- 2022 (oggi denominato SAI con decreto Legge 130 del 2020) ha richiesto, facendo seguito a comunicazione di cui sopra, l’ampliamento della capacità di accoglienza per un totale di n. 9 posti;
* in data 21/12/2021 il Ministero dell'Interno con decreto  n. 40783  ha accettato la domanda di ampliamento  dei posti  SAI Enea "accoglienza ordinaria" e sono state pertanto riconosciute le risorse   per l'ampliamento di 9 posti, come da domanda presentata;

**Visto che:**

* Che l’accordo di partenariato SIPROIMI ENEA ADULTI 2020-2022 ha individuato la Cooperative sociale Alce Nero e cooperativa sociale Hike quali partner deputati alla gestione amministrativa (contratti, utenze e rendicontazione) delle locazioni pubbliche e del mercato immobiliare, necessarie per gli alloggio SIPROIMI Enea;
* Il Comune di Porto Mantovano mette a disposizione del progetto l’immobile, di cui è proprietario, sito in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:**

**Art. 1 (oggetto della convenzione)**

La presente convenzione ha per oggetto la gestione, da parte della Cooperativa Hike So. Coop. Soc. onlus, dell’alloggio sito in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INTERNO** | **MQ** | **FG** | **MAPPALE** | **SUB** | **INT** |
| Interno 8 piano terra | ---- | - | --- | - | - |
| garage |  | - | --- | - |  |

L’alloggio è costituito come da planimetria, agli atti di questo Servizio, quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2 (oneri a carico della Cooperativa)**

L’associazione secondo a quanto previsto dall’accordo di partenariato si impegna a versare al Comune un importo mensile di € 500,00, a decorrere dalla sottoscrizione della presente e fino a conclusione della convenzione, per:

* sostenere le spese di affitto dell’alloggio;
* sostenere le spese relative alla fornitura di energia elettrica, del gas per uso domestico e di riscaldamento, le spese relative all’approvvigionamento di acqua e allo smaltimento dei rifiuti;
* sostenere le spese relative alla manutenzione ordinaria e all’acquisto dei relativi materiali, alle riparazioni di piccola manutenzione, agli impianti elettrici, sanitario e di riscaldamento (inclusa la pulizia periodica della caldaia e al controllo fumi secondo le scadenze di legge).

Si impegna altresì a:

* non mutare in alcun modo la destinazione d’uso del locale che dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione;
* stipulare idonea polizza assicurativa RCT/O per danni a terzi e polizza incendio del contenuto (beni mobili);
* non apporre modifiche, aggiunte o trasformazioni ai locali concessi in uso ed alla loro destinazione o agli impianti esistenti, senza preventivo consenso scritto da parte del Comune;
* a versare al Comune un importo mensile pattuito di € 500,00, in numero di 12 rate mensili uguali anticipate di 500,00 ciascuna da pagarsi entro il primo giorno del mese. Il pagamento del contributo forfettario non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni della Cooperativa, senza nulla a pretendere;
* accettare che le opere realizzate ed o beni ivi collocati divengano di proprietà comunale a conclusione del progetto, senza nulla a pretendere;
* consentire agli incaricati del Comune l’accesso all’alloggio, ove gli stessi ne abbiano ragione (motivandola) previo preavviso.

La Cooperativa:

* Dichiara di aver visionato l’immobile e di averlo trovato idoneo alle proprie esigenze e così di prenderlo in consegna a ogni effetto con ritiro delle chiavi, costituendosi custode da quel momento del medesimo;
* Si impegna a riconsegnare l’alloggio nello stato medesimo in cui l’ha ricevuto salvo normale deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno;
* Esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatti indipendenti del Comune medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

**Art. 3 (oneri a carico del Comune)**

Il Comune si impegna a provvedere alla eventuale manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti oggetto della presente convenzione.

**Art. 4 (durata)**

La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2022 e si intenderà scaduta senza necessità di disdetta, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5

**Art. 5 (recesso e risoluzione)**

Nel caso di mancato rispetto degli accordi stabiliti, Comune e Cooperativa si riservano la facoltà di risoluzione della presente convenzione, tramite comunicazione recettizia. In ogni caso la Cooperativa è tenuta a corrispondere il contributo forfettario per tutto il periodo del preavviso. Il recesso ha effetto decorsi sessanta giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, fatti salvi termini diversi stabiliti di comune accordo tra Comune e Associazione.

La presente convenzione si intende risolta di diritto nel caso in cui la Cooperativa risulti inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente atto.

**Art.6 (norme sulla sicurezza)**

La Cooperativa si impegna all’osservanza delle normali norme di sicurezza dei beneficiari del progetto SAI (ex SIPROIMI)

**Art.7 (elezioni di domicilio e controversie)**

Per tutti gli effetti del presente atto la Cooperativa elegge domicilio presso la sede della medesima: HIKE SOC. COOP. SOC. ONLUS, sede legale in via Bligny, 5 – 46100 Mantova (MN) .

Tutte le controversie che dovessero insorgere per mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente atto verranno gestite con spirito di reciproca comprensione. In ogni caso il foro competente è quello del Tribunale di Mantova.

**Art. 8 (precisazioni varie e di rinvio)**

* Il Comune dà atto che i locali e gli impianti sono idonei e conformi alle normative vigenti per l’uso a cui vengono adibiti.
* Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.Lgs 460/1997
* Le parti contraenti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto delle norme sulla privacy in conformità al disposto del D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare a trattare i dati personali degli ospiti dell’alloggio e degli operatori di progetto incaricati dalla Cooperativa per le sole esigenze connesse all’espletamento delle attività previste dalla presente convenzione.
* Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti, in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto

PER LA COOPERATIVA PER IL COMUNE

HIKE SOC. COOP. SOC. ONLUS,

Il legale rappresentante Il Responsabile di Servizio

“Area Servi alla Persona”

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_